

STATUTO

della

“FONDAZIONE LIA”

Articolo 1 Costituzione

- 1.1 E' costituita una fondazione denominata

“Fondazione LIA”

(di seguito la “**Fondazione**”).

- 1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 Sede, delegazioni e uffici

- 2.1 La Fondazione ha sede in **Milano**.

L'indirizzo completo è inizialmente in Corso di Porta Romana n. 108.

- 2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa delibera.

Articolo 3 Scopi

- 3.1 La Fondazione non ha fine di lucro e si propone di porre in essere attività di promozione del libro e della lettura, in tutte le sue forme tradizionali e digitali, attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca in questo ambito. La Fondazione intende, in particolare, promuovere la lettura fra tutte le categorie deboli attraverso iniziative in grado di ampliare il loro accesso ai prodotti editoriali tramite la ricerca e l'innovazione tecnologica, la

diffusione di una cultura dell'accessibilità in un'ottica di rete, la sensibilizzazione di editori e altre imprese della filiera editoriale digitale (distributori, librai, produttori di hardware e software, ecc.), la formazione per gli utenti deboli, con riferimento sia ai disabili visivi e ad altre tipologie di disabilità sia a condizioni di disagio sociale o culturale che rendono difficile il rapporto con la lettura.

Articolo 4

Attività

- 4.1 La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.
- 4.2 In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) sensibilizzare il pubblico e le istituzioni pubbliche e private rispetto al tema dell'accessibilità ai contenuti culturali, sviluppando la raccolta di contributi e di finanziamenti utili al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - b) agevolare la creazione di reti fra i soggetti coinvolti nelle proprie iniziative;
 - c) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
 - d) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;
 - e) promuovere e organizzare master, seminari, corsi di formazione, eventi, progetti, manifestazioni, convegni e workshop;
 - f) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
 - g) svolgere attività di sensibilizzazione in favore di soggetti appartenenti al mondo editoriale;
 - h) realizzare e sostenere, anche finanziariamente, attività di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
 - i) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;
 - j) svolgere attività di formazione, informazione, studio e ricerca sull'utilizzo delle tecnologie per la lettura per persone disabili, realizzando anche linee guida e pubblicazioni;
 - k) promuovere la diffusione di prodotti editoriali accessibili per persone non vedenti, ipovedenti o affette da altre disabilità, anche attraverso il supporto e la fornitura di servizi agli editori, distributori, librerie e biblio-

teche;

- l) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- m) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

4.3 L'Associazione Italiana Editori, originario Fondatore, e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS condividono i suddetti scopi e ne promuovono l'attuazione, anche attraverso la promozione dell'adesione di altri soggetti interessati al conseguimento dei medesimi obiettivi.

Articolo 5 Patrimonio

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed effettuati dal Fondatore;
 - b) dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.

Articolo 6 Fondo di gestione

- 6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dalle quote versate dai membri;
 - c) dai conferimenti, dalle donazioni e dai contributi che non siano espressamente destinati al patrimonio;
 - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.
- 6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funziona-

mento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 7.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. Il bilancio consuntivo dovrà essere inviato, a cura del Presidente, all'Assemblea dei Partecipanti almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data prevista per l'espressione dell'eventuale parere, ai sensi dell'articolo 13.5.
- 7.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
- 7.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 7.5 Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 7.6 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

- 8.1 Sono membri della Fondazione:
- a) i Partecipanti Ordinari;
 - b) i Partecipanti Sostenitori;
 - c) i Partecipanti Istituzionali.

Articolo 9

Partecipanti

- 9.1 La qualifica di Partecipante Ordinario, Partecipante Sostenitore e Partecipante Istituzionale (di seguito i “**Partecipanti**”), viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo 9.
- 9.2 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Ordinari, secondo quanto previsto dall’articolo 14.6 a), le persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori secondo quanto previsto dall’articolo 14.6 a) le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, secondo quanto previsto dall’articolo 14.6 a), le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima in maniera rilevante e alle quali il Consiglio di Amministrazione deciderà di attribuire tale qualifica, in funzione del supporto fornito alle attività dell’ente. Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali l’Associazione Italiana Editori e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS.

Articolo 10

Esclusione e recesso

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l’esclusione dei Partecipanti.
- 10.2 L’esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statutari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) mancato conferimento dei contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi della Fondazione.
- 10.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- 10.4 I Partecipanti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle

eventuali obbligazioni assunte. I Partecipanti dovranno inviare comunicazione scritta di recesso al Presidente con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario in corso. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso al momento dell'esercizio dello stesso.

Articolo 11

Organi della Fondazione

- 11.1 Sono organi della Fondazione:
- a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Organo di Controllo;
 - f) il Segretario Generale.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro (di seguito le “**Commissioni**”), anche a carattere permanente, con una funzione consultiva.
- 11.3 Tutte le cariche, di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 11.1 sono gratuite, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 17.8.

Articolo 12

Presidente

- 12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.
- 12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
- 12.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Può no-

minare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 13 **Assemblea dei Partecipanti**

- 13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti.
- 13.2 L'Assemblea dei Partecipanti ha il diritto di nominare alcuni membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 14.
- 13.3 L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione possibile del Consiglio di Amministrazione.
- 13.4 L'Assemblea dei Partecipanti delibera la nomina dei membri dell'Organo di Controllo.
- 13.5 All'Assemblea dei Partecipanti viene inviata la bozza del bilancio consuntivo, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, entro 7 (*sette*) giorni dal ricevimento della stessa.
- 13.6 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In occasione dell'Assemblea dei Partecipanti che deve procedere all'elezione delle cariche associative di propria competenza, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, si procederà a richiedere ai Partecipanti, in relazione alla nomina ai sensi dell'articolo 14.1, lettera c), l'indicazione dei relativi candidati entro il giorno precedente la data fissata per la stessa Assemblea. Contestualmente si procederà inoltre a richiedere all'Associazione Italiana Editori e all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS l'indicazione dei soggetti nominati dall'Associazione Italiana Editori e dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, ai sensi degli articoli 14.1, lettere a) e b).
- 13.7 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti.
- 13.8 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-

dio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.9 Al fine del conferimento di deleghe:

- a) ogni componente l'Assemblea dei Partecipanti può conferire delega scritta a un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro;
- b) ogni membro non può portare più di una delega.

Articolo 14 **Consiglio di Amministrazione**

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (*cinque*) membri, dei quali:

- a) 2 (*due*) nominati dall'Associazione Italiana Editori;
- b) 1 (*uno*) nominato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS;
- c) 2 (*due*) nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, secondo candidature espresse nel rispetto dei seguenti criteri e requisiti: un membro deve essere espressione della filiera editoriale; un membro dovrà essere espressione del mondo delle disabilità, anche in qualità di operatore di un'associazione rappresentativa delle persone con disabilità, scelta tra i Partecipanti oppure esterna alla Fondazione.

14.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati, anche per più mandati.

14.3 Qualora per qualunque ragione dovesse venire meno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri hanno l'obbligo alla prima riunione utile di cooptare, nel rispetto dei criteri di composizione indicati all'articolo 14.1, il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti dell'Assemblea dei Partecipanti e componenti degli altri organi della Fondazione al fine di permettere a questi ultimi di essere costantemente informati sulle attività poste in essere dalla Fondazione.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, adottando ogni conseguente provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della stessa e in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- a) attribuire la qualifica di Partecipante Ordinario, di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Istituzionale;
- b) verificare e attribuire le qualifiche, ai fini dell'espressione delle candidature, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14.1, lettera c);
- c) eleggere il Presidente della Fondazione;
- d) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) determinare le modalità di contribuzione dei propri membri;
- f) identificare i settori di attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3, ulteriori rispetto alle attività esemplificate all'articolo 4.2;
- g) nominare i componenti e il Presidente del Comitato Scientifico;
- h) nominare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone le funzioni e le deleghe operative, la durata e il compenso. Il Segretario Generale coadiuva, in ogni caso, gli Organi della Fondazione, attuandone le disposizioni, sovrintendendo a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, provvedendo al buon andamento degli stessi; propone, altresì, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività della Fondazione, nonché l'assunzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro o di collaborazione stipulati dalla Fondazione per l'espletamento delle proprie funzioni. La carica di Segretario Generale è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- j) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- k) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- m) deliberare in merito all'esclusione dei partecipanti;
- n) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente;
- o) determinare, l'eventuale, compenso dei membri dell'Organo di Controllo nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 16.8, ed approvare i rimborsi spese in favore degli altri componenti degli altri organi della Fondazione;
- p) approvare e modificare eventuali regolamenti per il migliore funzionamento della Fondazione;
- q) istituire le Commissioni e nominarne i membri.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il

Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

- 14.8 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, espressa e motivata nell'avviso di convocazione, il preavviso di convocazione può ridursi a 3 (*tre*) giorni.
- 14.9 Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o messaggio di posta elettronica degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
- 14.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 14.11 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Consigliere più anziano.
- 14.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 14.13 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi Partecipanti della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi

dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 14.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 **Comitato Scientifico**

- 15.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione.
- 15.2 Il Comitato è composto da un massimo di 15 membri, compreso il suo presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti appartenenti al mondo della cultura, della scienza e delle professioni che si sono contraddistinti per autorevolezza e statura morale, che durano in carica due esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.
- 15.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.
- 15.4 Il Comitato formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, esprime il parere sui progetti che intende sviluppare la Fondazione, valuta i risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative poste in essere dalla Fondazione.

Articolo 16 **Commissioni e Gruppi di Lavoro**

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire Commissioni, che possano supportare l'ente nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
- 16.2 La composizione, i compiti, le attività e le modalità di funzionamento delle Commissioni vengono definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 **Organo di Controllo**

- 17.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti tra professionisti iscritti all'albo dei revisori legali.
- 17.2 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

- 17.3 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
- 17.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
- 17.5 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati. I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.
- 17.6 Qualora l'Organo di Controllo fosse composto da un Revisore Unico, l'Assemblea dei Partecipanti nomina un supplente, avente il compito di sostituire il Revisore effettivo nell'espletamento del suo incarico, qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa. Il supplente resta in carico fino alla prima Assemblea dei Partecipanti utile che dovrà provvedere a confermarlo, eleggendo un nuovo supplente, ovvero alla nomina di un nuovo Revisore.
- 17.7 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere.
- 17.8 Ai membri dell'Organo di Controllo potrà, eventualmente, essere corrisposto un compenso annuo che non dovrà essere superiore al tetto massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 18

Scioglimento e destinazione del patrimonio

- 18.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità previste dall'art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dall'art. 27 del Codice Civile.
- 18.2 Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe a quella della Fondazione o, in ogni caso, a fini di pubblica utilità.